

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SANTA MARIA DEL CEDRO E SANGINETO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ tra il comune di Santa Maria del Cedro legalmente rappresentato dal Sindaco Ugo Vetere ed il Comune di Sanginetto, legalmente rappresentato dal Sindaco Michele Guardia;

PREMESSO

- Che l'art. 98, III° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- Che i Comuni di Santa Maria del Cedro (provincia di Cosenza) e Sanginetto (provincia di Cosenza), hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta dalle due deliberazioni consiliari dei due enti;
- Che ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N° 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di SANTA MARIA DEL CEDRO e SANGINETO con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi.

ART. 2 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione entra in vigore il giorno di avvenuta assunzione in servizio ed accettazione della nomina da parte del Segretario e potrà essere sciolta in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

1. Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni comunali;
2. Recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, previa adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, da comunicare almeno 30 giorni prima rispetto alla data dalla quale si intende recedere dalla convenzione.

Al momento della risoluzione della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli già facenti parte della convenzione continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo sede della convenzione.

Art. 3 – RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Santa Maria del Cedro provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziate le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato che verserà mensilmente le quote di concorso a proprio carico al Comune di Santa Maria del Cedro.

Art. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 45 del contratto collettivo nazionale di categoria del 16.05.2001, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% del trattamento già in godimento prima della stipula della presente convenzione.

Art.5 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Gli oneri strettamente connessi alle specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Sugli istituti del salario accessorio del Segretario comunale (es.: indennità di risultato, maggiorazione indennità di posizione) si determinerà il Sindaco di Santa Maria del Cedro in base ai provvedimenti già in essere presso il Comune di Santa Maria del Cedro. Le spese relative al trattamento economico accessorio saranno ripartite nella misura stabilita dal successivo art.6 della presente convenzione.

Art. 6 – RIPARTO SPESE

Il Comune di Santa Maria del Cedro provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 80 % a carico del Comune di Santa Maria del Cedro;
- 20% a carico del Comune di Sangineto.

Art. 7 – ORARIO DI LAVORO

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella seguente misura:

- 80 % a carico del Santa Maria del Cedro (29 ore);
- 20 % a carico del Comune di Sangineto (7 ore).

Art. 8 – NOMINA E REVOCA

Il Comune di Santa Maria del Cedro è costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata. Spetterà al Sindaco del Comune di Santa Maria del Cedro la nomina e revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Sangineto.

Art. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 10 – DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario, previa formale presa d'atto della Prefettura di Catanzaro .

Il Sindaco
di Sangineto
Michele Guardia

Il Sindaco
di Santa Maria del Cedro
Ugo Vetere